

DELIBERAZIONE N. 29

in data : 23.09.2016

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI DI VOLONTA' DI FINE VITA
(TESTAMENTO BIOLOGICO). APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO**

L'anno duemilasedici il giorno **ventitre** del mese di **settembre** alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i **Consiglieri Comunali**.

All'appello risultano :

1 - MORETTI CLAUDIO	P	8 - BACCHIERI CORTESI FABRIZIO	P
2 - SANDEI IRENE	P	9 - PARACCHINI PIERPAOLO	P
3 - LAZZARI ILARIA	P	10 - MANSANTI CORRADO	P
4 - BATTISTINI MARIA LETIZIA	A	11 - DALCIELO DIEGO	A
5 - STRETTI MARIA	P		
6 - VEGETTI ANDREA	A		
7 - ZAMMARCHI MAURO	P		

TOTALE PRESENTI : 8

TOTALE ASSENTI : 3

Assiste il Segretario Comunale Sig. BIFULCO Dott.ssa FEDERICA il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MORETTI CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI DI VOLONTA' DI FINE VITA (TESTAMENTO BIOLOGICO). APPROVAZIONE DEL RELATIVO

La Consigliera Sandei illustra il contenuto della Delibera e precisa che in Italia non c'è ancora una legge su questo tema e legge l'art. 32 della Costituzione a cui il Regolamento si ispira. Il Registro è stato istituito già in molti altri Comuni, anche se i medici non hanno l'obbligo di obbedire al testamento biologico, ma in un eventuale contenzioso sarebbe preso in considerazione. E' un piccolo servizio gratuito per la collettività e attua i principi di laicità.

Il Consigliere Mansanti dice che la libertà è una cosa seria a cui si deve essere preparati e non vuol dire fare ciò che si vuole. Inoltre non si deve sempre seguire l'opinione pubblica, ma anzi a volte l'opinione pubblica va educata. I Comuni dove è stato approvato sono una minuscola percentuale rispetto ai Comuni esistenti. Con tutti i problemi del Comune di Monchio questo Registro è l'ultima cosa che serve.

Il Sindaco precisa che anche se un solo cittadino di Monchio è ancora in possesso delle sue capacità mentali vuole decidere su questo tema ha il diritto di farlo e questo Registro lo permette senza obbligare nessuno e questa è una scelta di civiltà.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- Per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. È conosciuto anche come "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari". La persona che redige un testamento biologico nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.

- Il testamento biologico (con la denominazione di "*Living will*") è stato introdotto per legge negli Stati Uniti nel 1991. Una delle principali affermazioni della legge americana è quella relativa alla idratazione ed alla alimentazione artificiali, che sono considerate a tutti gli effetti come terapie ed in quanto tali possono essere rifiutate attraverso il testamento biologico. Lo stesso principio è seguito nelle leggi esistenti negli altri paesi occidentali ed è stato costantemente ribadito nelle sentenze sull'argomento, oltre che nella valutazione dei più illustri scienziati che hanno studiato il tema delle scelte di fine vita. Da allora, la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici.

In Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono

un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato.

Parimenti, l'art 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone - come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro - nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie. Per questo motivo è necessario approvare una legge che stabilisca in modo chiaro le modalità di redazione e di registrazione del testamento biologico e di nomina del fiduciario, così che ciascuno possa dichiarare, ora per allora, la propria volontà circa le terapie da

accettare o rifiutare in situazioni come quella descritta, vincolando i medici ad attenersi alla volontà così espressa.

Considerato che:

- la carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, art. 3 Diritto all'integrità personale);- la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 28 marzo 2001, sancisce all'art. 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione";

Preso atto che:

- il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che "il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'art. 35 sancisce che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona." Inoltre all'art. 38 si afferma che "il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi...

Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato."

Valutato altresì

Rilevato che è in corso in Parlamento un approfondito dibattito sul tema che ha per obiettivo l'approvazione di una legge in materia;

Ravvisata l'opportunità, in attesa che si concluda rapidamente l'iter di approvazione di una apposita legge che regolamenti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale le modalità con cui rendere possibile, a chi ne senta il bisogno, di depositare le proprie volontà sui trattamenti clinici di fine vita, di istituire un registro per la conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà;

Esaminata la legge regionale 13 marzo 2015, n. 4, che istituisce per il Friuli Venezia Giulia i 1 registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti;

Visto il parere del Comitato nazionale per la bioetica (CNB) del 18 dicembre 2003

"Dichiarazioni anticipate di trattamento", richiamato e sintetizzato così nella delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna 9 novembre 2009, n. 1706 "Individuazione di aree di miglioramento della qualità delle cure e integrazione delle politiche assicurative e di gestione del rischio.":

Il testamento biologico, è un documento con il quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la propria volontà in ordine ai trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, per il decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato e consapevole.

Dell'ampio e articolato documento si riportano le sintetiche raccomandazioni bioetiche conclusive, ove viene espresso che dichiarazioni anticipate si possano ritenere legittime, ovvero assumano valore bioetico, esclusivamente quando siano rispettati i criteri generali di seguito enunciati:

A. abbiano carattere pubblico, siano cioè fornite di data, espresse in forma scritta e mai orale, da soggetti maggiorenni, capaci di intendere e di volere, informati, autonomi e non sottoposti ad alcuna pressione familiare, sociale, ambientale;

B. non contengano disposizioni aventi finalità eutanasiche, che contraddicano il diritto positivo, le regole di pratica medica, la deontologia. Comunque il medico non può essere costretto a fare nulla che vada contro la sua scienza e la sua coscienza;

C. ai fini di una loro adeguata redazione, in conformità a quanto indicato nel punto B, si auspica che esse siano compilate con l'assistenza di un medico, che può controfirmarle;

D. siano tali da garantire la massima personalizzazione della volontà del futuro paziente, non consistano nella mera sottoscrizione di moduli o di stampati, siano redatte in maniera non generica, in modo tale da non lasciare equivoci sul loro contenuto e da chiarire quanto più è possibile le situazioni cliniche in relazione alle quali esse debbano poi essere prese in considerazione.

Tenuto conto che l'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, in data 14 gennaio 2014, ha approvato due risoluzioni sul tema del "testamento biologico", nelle quali tra l'altro si impegna la Giunta, da un lato "a sollecitare il Governo all'adozione di un atto legislativo che disciplini compiutamente la materia, attivandosi a tal fine, per quanto di competenza, nelle opportune sedi istituzionali e politiche", dall'altro "a sollecitare le amministrazioni comunali all'istituzione del registro dei testamenti biologici, anche mediante l'adozione di una delibera regionale di indirizzo e direttiva;"

Considerato che:

- la Magistratura si è più volte espressa in questo senso, esaminando in particolare i casi Welby Nuvoli ed Englaro, in assenza di una normativa nazionale in materia.

Valutata l'esperienza di altri Comuni, che hanno istituito a livello locale analogo registro;

Ritenuto pertanto di dover disporre che nel registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Monchio delle Corti, siano raccolte le dichiarazioni anticipate di volontà, ordinate per numero progressivo – al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

- in questo scenario, l'Ente Comune è nella possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario.

Tutto ciò premesso,

II CONSIGLIO

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Esaminato il seguente parere reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.O.EE.LL. n. 267/00:

Regolarità tecnica: il Responsabile del I Settore "Favorevole. Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa" 16/07/2015

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, trattandosi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA

CON VOTI: favorevoli n.6, contrari n.2 (Paracchini,Mansanti) espressi da n.8 consiglieri presenti e votanti

-- **di istituire,**

fatta salva l'approvazione di una apposita normativa nazionale e/o regionale in materia, un registro delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari presso l'Ufficio Comunale di Stato Civile, con lo scopo di consentirne l'archiviazione;

-- **di approvare**

il Regolamento sul registro delle dichiarazioni anticipate relative ai trattamenti sanitari (Testamento Biologico), allegato parte integrante della presente deliberazione, con il quale si disciplinano le modalità di raccolta e conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari;

-- **di dare atto**

che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

-- di dare atto

che, ai sensi dell'art. 95, comma 3, dello Statuto comunale il regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di inizio della sua pubblicazione, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva;

--- di dichiarare,

con separata votazione, espressa per alzata di mano, con n.6 voti favorevoli, n. 2 contrari (Paracchini,Mansanti) la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4° comma del d.Lgs 18 agosto 2000 n.267, per le motivazioni espresse in premessa.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MORETTI CLAUDIO

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to BIFULCO Dott.ssa FEDERICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Viene pubblicata all'albo pretorio "on-line" per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.10.2016 al 19.10.2016 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, _____

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. . .) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, _____

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 04.10.2016

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Blondi Elena

Oggetto : ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI DI VOLONTA' DI FINE VITA (TESTAMENTO BIOLOGICO). APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

1 – VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA.

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ELENA BLONDI
